



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

*Roma, data e segnatura come da
protocollo*

DETERMINA DI ESCLUSIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per alcuni beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma Capitale.

CUP: G83C20001870001

CIG LOTTO 7: 8566164E25

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE

visto l'art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, visti gli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall'art. 4 comma 4 del suddetto Regolamento, e la comunicazione organizzativa n° 59 del 15/12/2017, in virtù dei poteri attribuiti con delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2020/17151/DIR del 06/11/2020

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. 17 luglio 2020, n. 76, come conv. con L. 11 settembre n. 120;

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. 12132/DRC-STE del 16/12/2020 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per alcuni beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma Capitale;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S248-617719, sulla G.U.R.I. – V Serie speciale Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2020, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. <http://www.acquistinretepa.it>, è stato fissato alle ore 12:00 del 25/01/2021;
- in data 25/01/2021 il RUP ha trasmesso l'elenco delle offerte presentate e la relativa suddivisione per Lotti: n. 5 offerte per il Lotto 1, n. 9 offerte per il Lotto 2, n. 6 offerte per il Lotto 3, n. 3 offerte per il Lotto 4, n. 4 offerte per il Lotto 5, n. 2 offerte per il Lotto 6, n. 5 offerte per il Lotto 7, n. 2 offerte per il Lotto 8, n. 3 offerte per il Lotto 9;
- non essendo pervenuto in almeno un lotto un numero di offerte pari o maggiore a 10, non ha trovato applicazione l'inversione della valutazione delle offerte prevista dal par. 22 del Disciplinare di gara;
- con determina prot. n. 925 del 27/01/2021 è stato nominato il Seggio di gara;
- nella seduta del 02/03/2021, il Seggio di gara ha proceduto, tra l'altro, all'esame della busta A Documentazione amministrativa presentata dal costituendo RT LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (mandataria) - AIC INGÉNIEURS CONSEILS S.A., STUDIO PAGLIULA ASSOCIATO INGEGNERI E ARCHITETTI, DIGITARCA S.R.L.S., ING. DANILO LUCARELLA, DOTT SSA CRISTIANA CILLA, PROJECT PARTNERS LTD CONSULTING ENGINEERS (mandanti) – Busta n. 11 (di seguito anche RT LEONARDO CONSORZIO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA), per il Lotto 7, rilevando le carenze ed irregolarità della documentazione stessa riportate nel verbale n. 15;
- con nota prot. n. 2696 del 05/03/2021 la Stazione appaltante ha quindi chiesto al suddetto concorrente di fornire chiarimenti e/o integrazioni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle carenze ed irregolarità rilevate nel sopra citato verbale n. 15, entro e non oltre il termine del 12/03/2021, ore 12:00;
- il Seggio di gara, nella seduta del 15/03/2021, nella quale ha proceduto all'esame dei chiarimenti ed integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, trasmessi per i Lotti 7, 8 e 9, come da Verbale n. 18, relativamente al costituendo RT LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA ha rilevato che: *“Il Seggio di gara prende atto che il messaggio inviato dal concorrente tramite l'Area comunicazioni del Sistema informatico nella disponibilità di CONSIP S.p.A in data 11/03/2021 risulta privo di qualsiasi contenuto o di documentazione in allegato. Il Seggio di gara, considerato che la suddetta comunicazione risulta pervenuta entro il termine stabilito con nota prot. 2696 del 05/03/2021, ritiene possibile richiedere al concorrente di inoltrare nuovamente la documentazione mancante”*;
- con nota prot. n. 3400 del 18/03/2021 la Stazione appaltante ha inoltrato una nuova richiesta di chiarimenti in relazione a quanto rilevato nel suddetto verbale n. 18 del 15/03/2021 entro il termine del 22/03/2021, ore 12:00;
- all'esito della seduta del 22/03/2021, nella quale si è proceduto, tra l'altro, all'esame dei chiarimenti ed integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, trasmessi dal RT LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA per il Lotto 7, come da verbale n. 19, il Seggio ha ritenuto di non poter ammettere il medesimo concorrente alle successive fasi di gara, per il Lotto 7, con la seguente motivazione, di cui al citato verbale n. 19:

“Il concorrente con messaggio inviato tramite l’Area comunicazioni del Sistema informatico nella disponibilità di CONSIP S.p.A in data 19/03/2021 ha comunicato che *“in merito alla richiesta di chiarimenti, per motivi di dimensione dei file da caricare, si è provveduto ad inviare la documentazione alla seguente PEC dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it”*.

Il Seggio procede quindi ad esaminare la documentazione trasmessa dall’operatore con due distinte PEC del 19/03/2021, assunte al prot. n. 3435 e n. 3437 di pari data.

- Il concorrente dichiara di sostituire il professionista individuato nella domanda di partecipazione quale *“Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalità BIM”* (professionalità n. 1), indicando a tal fine un professionista che non era compreso nel Gruppo di lavoro riportato nella domanda di partecipazione stessa. Al riguardo, il par. 7.1 del Disciplinare di gara prevede che *“in nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione dell’appalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l’indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell’offerta”* (pag. 19). Pertanto, non essendo ammissibile la sostituzione indicata dal concorrente, nessuno dei professionisti individuati per le professionalità di cui ai punti 1 e 2 del gruppo di lavoro risulta in possesso della laurea in Architettura e dell’iscrizione all’Albo degli Architetti, Sez. A, secondo quanto richiesto dal par. 7.1. del Disciplinare di gara a pag. 18 (*“Si precisa che uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto all’Albo degli Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537pag. 18)”*);
- Nei rispettivi DGUE la mandataria e le mandanti avevano dichiarato che il Raggruppamento non avrebbe fatto ricorso al subappalto. Il concorrente nei chiarimenti afferma che *“per mero errore materiale è stato omesso di dichiarare il subappalto relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001”*.

Al riguardo, il Disciplinare di gara prevede che *“laddove si intenda ricorrere al c.d. **subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di **subappalto necessario**, trattandosi di **subappalto** finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori”*. In ragione di quanto sopra, e tenuto conto che né la mandataria né le mandanti dichiarano di possedere l’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, il Raggruppamento risulta pertanto privo del suddetto requisito richiesto dai paragrafi 7.1, alla lett. c), e 15.2 del Disciplinare di gara;

- relativamente alla mandataria LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA, nel foglio di lavoro all. 2-bis risultano indicati “servizi di punta” svolti dal medesimo Consorzio e non dalle consorziate esecutrici indicate, come invece richiesto dall’art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, richiamato al par. 7.5 del Disciplinare (“*i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 2 bis, del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati*”). Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “*l’attuale formulazione dell’art. 47, comma 2, prevede che ‘i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara [...]’ e il successivo comma 2 bis – di nuova introduzione - precisa che ‘La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati [...]’*”. Ne discende che, il “cumulo alla rinfusa” invocato dal ricorrente (che a tal fine richiama precedenti peraltro riferibili a procedure di gara bandite anteriormente al “decreto sbocca-cantieri”), non risulta più applicabile da quando il d.l. 32/2019 ha introdotto il principio “della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati” (Tar Lazio, Sez. I-bis, 07/12/2020, n. 13049). Non potendosi considerare, sulla base di quanto sopra, i servizi di punta eseguiti dal Consorzio, non si evince il possesso in capo al Raggruppamento dei requisiti di cui al par. 7.3 lett. f) del Disciplinare di gara;
- relativamente alle mandanti AIC INGÉNIEURS CONSEILS S.A. e PROJECT PARTNERS LTD CONSULTING ENGINEERS, il concorrente allega i DGUE, i fogli di lavoro (all. 2-bis), e le dichiarazioni integrative (all. 3) sottoscritti dal legale rappresentante con firma autenticata da notaio del Paese di provenienza. Al riguardo, il Seggio rileva che l’art. 3 del D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, statuisce al comma 1 che “*le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea*” e al comma 4 che “*... gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale*” La giurisprudenza ha chiarito “*tale normativa estende l’applicazione delle norme del testo unico alle sole persone fisiche e giuridiche appartenenti ad uno dei paesi dell’Unione europea, sicché la società svizzera non poteva avvalersi di tali disposizioni ed era tenuta a documentare i fatti, gli stati e le qualità richieste dalla stazione appaltante ‘mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri’ ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 3 del TU*” (Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, 20/07/2020, n. 552). La medesima giurisprudenza ha chiarito che l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea concluso il 21 giugno 1999, secondo cui in materia di appalti pubblici si applicano i principi di equiparazione e non discriminazione introduce disposizioni riferite “*solo allo scambio di certificati e documenti esistenti e non alla possibilità di sostituirli con dichiarazioni dei soggetti interessati*” (Tar Lombardia cit. 552/2020). Sulla base di quanto precede, poiché AIC INGÉNIEURS CONSEILS S.A. e PROJECT PARTNERS LTD

CONSULTING ENGINEERS risultano avere sede legale in Svizzera, Paese non appartenente all'Unione Europea, i DGUE, i fogli di lavoro All. 2-bis e le dichiarazioni integrative (All. 3) presentati nell'interesse delle medesime società in relazione ai requisiti generali e speciali di partecipazione non risultano resi nel rispetto delle citate disposizioni del D.P.R. 445/2000;

- relativamente alla mandante AIC ingénieurs conseils S.A. risulta allegato un Certificato del Registro di Commercio privo di autenticazione, nel quale viene specificato che *“le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; esse vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico”*, e peraltro redatto in parte in lingua straniera;
- relativamente al mandante ING. DANILO LUCARELLA, non si evince chiaramente se i certificati di regolare esecuzione dei servizi allegati si riferiscano a prestazioni eseguite dal medesimo professionista, pertanto non risulta il requisito di cui al paragrafo 7.3, lett. e), e lett. f) (pagg. 22 e 26), del Disciplinare di gara, relativamente all'importo minimo dei corrispettivi per servizi svolti per la categoria/ID.Opera E.20, come indicato al par. 7.4 del Disciplinare di gara.
Per i motivi sopra riportati, il concorrente non può pertanto essere ammesso alle successive fasi di gara”.

CONSIDERATO CHE

- in ragione di quanto specificato nel verbale n. 19 del 22/03/2021, come sopra riportato, il concorrente RT LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (mandataria) non può essere ammesso alle successive fasi di gara relativamente al Lotto 7;

DETERMINA

- l'esclusione dal Lotto 7 della procedura di gara in oggetto del concorrente RT LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (mandataria), per le motivazioni di cui in premessa;
- di procedere alla comunicazione del presente provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al concorrente sopra indicato;
- di provvedere a pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in via Flaminia n. 189, 00196 Roma, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che l'Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti di gara è la Direzione Roma Capitale, via Piacenza n. 3 – 00184 – Roma.

Firmato digitalmente

Il Dirigente

Leonello Massimi

MASSIMI LEONI
2021.03.25 09:09:57

CN=MASSIMI LEONELLO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANI
2.5.4.97=VATTI-06340981C

RSA/2048 bits